



## Tribunale Ordinario di Brescia

### **PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

- art. 83, co. 7, lett. f), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modifiche in l. 24 aprile 2020, n. 27 -

*fra*

*Tribunale Ordinario di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia*

Letto l'art. 83, co. 7, lett. f), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modifiche in l. 24 aprile 2020, n. 27, che prevede lo svolgimento dell'udienza civile mediante collegamenti da remoto;

Letta la delibera del CSM 186VV2020 del 26 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

Osservato che la videoconferenza costituisce strumento utile ed adeguato per la celebrazione delle udienze, quando sia ostacolata la partecipazione fisica delle persone per esigenze di salute;

Ritenuto che lo svolgimento delle attività da remoto comporta la disponibilità di tutti gli atti del processo in formato elettronico nel fascicolo informatico d'ufficio;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

#### **Convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83, co. 7, lett. f), d.l. n. 18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a cinque giorni, dalla cancelleria ai difensori, al pubblico ministero ed al c.t.u., se ne è prevista la partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite l'indirizzo inserito nel provvedimento stesso.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua

regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

I difensori depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Al fine di consentire la piena conoscenza degli atti e dei documenti processuali il giudice potrà sempre, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, fissare un termine alle difese per il deposito di copia informatica degli stessi nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

In tal caso le copie informatiche dovranno essere documenti separati uno dall'altro ed avere la stessa numerazione che hanno i documenti del fascicolo cartaceo e dovranno riportare anche la medesima menzione utilizzata per ciascuno di loro nel fascicolo cartaceo.

Per la convocazione della teleconferenza e per la redazione del verbale, potranno essere utilizzati i modelli elaborati da CSM/DGSIA/CNF, integrati all'occorrenza con le suesposte indicazioni.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La particolare esigenza, nel contenzioso relativo al diritto di famiglia, porta ad escludere, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, l'abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui persista la coabitazione dei coniugi o dei conviventi oppure di questi con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento tra persone.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Potranno essere predisposti modelli uniformi concordati, sulla base di quelli predisposti dal CNF, per eventuali istanze per la trattazione da remoto.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione di parti private prive di difesa tecnica, ovvero di difensori non in grado di partecipare all'udienza da remoto, il giudice potrà ammettere la loro presenza in aula se preavvisato tramite nota

telematica ovvero mediante comunicazione alla cancelleria, valutate, anche in relazione al numero dei soggetti che intendano intervenire fisicamente, le possibilità che ciò avvenga in condizioni di sicurezza.

<b>Articolo 2</b> <b>Svolgimento dell'udienza da remoto</b>
--

L'art. 83, co. 7, lett. f), d.l. n. 18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità dei difensori (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato *ex art. 14, co. 2, l 31 dicembre 2012, n. 247*) e delle parti presenti, nonché della presenza virtuale ovvero nella stanza da cui viene effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti forensi);
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

Il giudice, i difensori e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video, salvi problemi di banda o di collegamento, dei quali si farà menzione a verbale; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti.

È vietata la registrazione dell'udienza.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – che varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo comunicare alle parti il verbale d'udienza contenente il rinvio.

**Articolo 3**  
**Efficacia e pubblicità del protocollo**

L'operatività del presente Protocollo decorrerà dalle prime udienze immediatamente successive alla sua sottoscrizione.

Il Protocollo in oggetto avrà effetto sino al 31 luglio 2020, ma le parti si impegnano, in seguito, a valutare congiuntamente la funzionalità della procedura qui stabilita per confermarla in epoca successiva.


Allo scopo di favorirne la conoscenza, il presente Protocollo sarà pubblicato sui siti internet del Tribunale Ordinario di Brescia e dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che provvederà altresì a darne adeguata comunicazione agli iscritti.

Si dispone la trasmissione immediata – per opportuna conoscenza e per quanto di competenza – al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Brescia, 18 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia  
Dott. Vittorio Masia

Firmato digitalmente da: MASIA VITTORIO  
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Valore limite: 250000.00 EUR  
Data: 18/06/2020 18:11:56



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

Avv. Fausto Pelizzari

